

Associazione Monsignor Onofri

via Santa Maria Riopetra N 1
47030 Sogliano al Rubicone



00017355
00032420
0001-00008
IDENTIFICATIVO : 01100550431013
08/11/2012 07:10:33
00025913278528
MARCHIO ALPI Brevetto
- Sede: Sogliano al Rubicone
QUATTROVIELE/63
MARCA DA BUILO
€14,62
AD INFORMATICA



Santa Maria Riopetra, 27/05/2013

Il giorno 27 del mese di Maggio anno 2013 alle ore 20.30 presso la sede sociale sita nel comune di Sogliano al Rubicone, si è riunita l'assemblea straordinaria convocata dal consiglio direttivo, per discutere il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello statuto sociale e approvazione nuovo statuto
2. Varie

L'assemblea nel condividere le considerazioni espresse dal consiglio, con voto unanime espresso per alzata di mano delibera quanto segue:

1. Delibera il cambio di sede in via santa maria riopetra n.1 del comune di Sogliano e l'approvazione del nuovo statuto come allegato

Non essendoci ulteriori argomenti di discussione all'ordine del giorno l'assemblea viene sciolta alle ore 22.00

Bojvolu Ross
Belbonese Franco
Belbonese Jessica
Sampì Romano
Min. V. au
Niso Motua
Gott. - Brunello
Polloni Anna Rosa
Cori Gabriele
Bojoli Genio
Belbonese Franco
Bojoli Romano
Bojoli Cristiano
Bojoli Gabriele
Bojoli Genio
Niso Motua
Gott. - Brunello
Polloni Anna Rosa
Cori Gabriele

A tale fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

— L'Associazione inoltre, su iniziativa della Presidenza, può — a mero titolo esemplificativo e non esaustivo — nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative amministrative e fiscali vigenti:

- promuovere ed organizzare incontri con esperti per trattare problemi di carattere sociale;
- programmare iniziative e manifestazioni culturali, sportive;
- organizzare attività ricreative al fine di favorire la socializzazione e la gestione del tempo libero;
- gestire attività volte a garantire e favorire la fruibilità delle risorse museali del territorio, stipulando apposite convenzioni con le Amministrazioni locali
- gestire circoli, ritrovi e attività simili
- somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici;
- organizzare attività formative e motorio-sportive;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste, sagre e sottoscrizioni anche a premi) nell'osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti;

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Per l'organizzazione e la realizzazione di grandi manifestazioni e attività afferenti agli scopi istituzionali, per quel determinato evento, l'associazione potrà avvalersi di attività prestata in forma volontaria libera e gratuita da persone non associate all'Associazione.

In caso di particolare necessità, l'Associazione può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 - Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e le



all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale e degli eventuali contributi supplementari versati.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale e/o degli eventuali contributi supplementari per due anni consecutivi, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare la qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo. Nel caso di persone giuridiche pubbliche e private senza scopo di lucro, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

I soci sono tenuti:

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi supplementari stabiliti in funzione dei programmi di attività.

Tale quota, ad eccezione del primo anno in cui viene fissata in assemblea costitutiva, e gli eventuali contributi supplementari dovranno essere determinati annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno mai essere restituiti.

Le quote associative e gli eventuali contributi supplementari sono intrasmissibili e non rivalutabili. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria – delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque) membri eletti fra i soci maggiorenni; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.


Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dalla persona designata dal Consiglio stesso.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax o e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, quando siano presenti tutti i componenti.



ni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in casi di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 - Segretario

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri contabili istituiti dall'Associazione;
- provvede agli incassi e ai pagamenti, nei limiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo;
- provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla stesura definitiva.

Art. 12 – Persone abilitate a operare sul Patrimonio dell'associazione

Abilitate ad operare sul patrimonio dell'Associazione sono il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario i quali, pertanto, saranno i soli a poter effettuare i pagamenti per conto dell'Associazione a favore dei terzi tramite contanti, assegno o versamenti sui conti correnti

Art. 13 - Risorse economiche – Fondo Comune

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Se per tre convocazioni consecutive, da farsi in giorni differenti nell'arco di 30 giorni, non si raggiunge tale maggioranza o, comunque, una maggioranza qualificata di soci, decidono lo scioglimento i soci intervenuti alla terza Assemblea con la maggioranza assoluta dei voti personali o a mezzo delega.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo

preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e, comunque, a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.



ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA

IL 25/10 AL N. 350 MOD. 3

IL DIRETTORE



M. Medoro